

GUIDE EUTEKNE

E

Bonus investimenti in beni strumentali

IMPOSTE DIRETTE

Alberti P.

In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- ◆ rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- ◆ corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6% (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 13.1.2020).

Soggetti in regime forfettario

L'agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (es. regime forfettario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Esclusioni

Sono escluse:

- ◆ le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- ◆ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- ◆ beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- ◆

beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);

- ❖ beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- ❖ i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- ❖ i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- ❖ i fabbricati e le costruzioni;
- ❖ i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- ❖ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- ❖ il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- ❖ e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

A livello temporale, rileva quindi quanto riportato nella seguente tabella.

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 30.6.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Super-ammortamenti DL 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Nuovo credito d'imposta
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Nuovo credito d'imposta

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- ◆ nella misura del 6% del costo;
- ◆ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- ◆ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ◆ 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.



Qualora l'impresa nel 2020 effettui investimenti per 6.000.000 di euro, il credito d'imposta sarà calcolato applicando l'aliquota del:

- ◆ 40% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 1.000.000 euro);
- ◆ 20% per i restanti 3.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 700.000 euro).

In sostanza, il credito d'imposta complessivo sarà pari a 1.700.000 euro.

Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ◆ nella misura del 15% del costo;
- ◆ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Irrelevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- ◆ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- ◆ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ◆ spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- ◆ nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.



Supponendo che sia acquistato un bene strumentale nuovo "ordinario" che entri in funzione nel 2020, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 5 quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e la prima quota del credito d'imposta sarà utilizzabile dal 2021.

Interconnessione successiva

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta "4.0", spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).



Ipotizzando che nel 2020 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile di costo pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della facoltà di utilizzare in compensazione la prima quota del credito "generale" spettante, pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000, credito d'imposta complessivo dato da $100.000 \times 6\%$), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito "4.0" spettante e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- ❖ al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ❖ al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);
- ❖ al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d'imposta

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0"; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020):

- ❖ sono ceduti a titolo oneroso;
- ❖ ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.



In caso di investimenti effettuati nel 2020, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31.12.2022.

Se un bene "4.0" da Allegato A acquistato nel 2020 entra in funzione nel 2020 e poi viene interconnesso nel 2021, il "periodo di osservazione" non è il biennio 2021-2022, ma quello 2022-2023 (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 co 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- ❖ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- ❖ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari" (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019), pena la revoca dell'agevolazione.



La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019".

È possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439).

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà

riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).

Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposta interpello Agenzia delle Entrate 360/2020).

(Versione aggiornata al 24.12.2020)

PRINCIPALI CORRELAZIONI DI DOTTRINA

EUTEKNE.INFO

Confermati i bonus per la "Transizione 4.0" fino al 2022

Il Ddl. di bilancio 2021, nel testo approvato dalla Camera e giunto al Senato (A.S. 2054, art. 1 commi 1051-1064), conferma i crediti d'imposta per la c.d. "Transizione 4.0" così come previsto nella versione iniziale dello stesso Ddl. Vengono in sostanza prorogati al 2022 e potenziati i crediti d'imposta necessari per favorire

e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza ...

29 dicembre 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Per il bonus investimenti, autocertificazione meglio entro fine anno

Ai sensi dell'art. 1 comma 191 della L. 160/2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile, in linea generale, in compensazione in cinque quote annuali "a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190" (vale a dire i beni "4.0"). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate ...

24 dicembre 2020

/Alberti P. - Cotto A.

RISPOSTE EUTEKNE

Adempimenti documentali - Indicazione del riferimento normativo nelle fatture e negli altri documenti

Si chiede in quali documenti, oltre alle fatture, debba essere inserito il riferimento alla norma agevolativa. Si chiede, inoltre, se sia necessario riportare l'apposita dicitura anche nel bonifico che fa riferimento alla fattura d'acquisto del bene agevolabile.

4 dicembre 2020

/Pamela Alberti e Alessandro Cotto

RISPOSTE EUTEKNE

Investimenti effettuati nel termine "lungo" 2021 - Rapporto con la nuova agevolazione prevista dal Ddl. di bilancio 2021

Una società a ottobre 2020 ha effettuato pagamenti in acconto (pari al 20%) per un investimento da ultimare entro il mese di marzo 2021. Si chiede se tale investimento, ipotizzando la consegna e collaudo del bene nel corso del 2021, possa rientrare nella nuova disciplina del credito d'imposta prevista dal Ddl. di bilancio 2021.

4 dicembre 2020

/Pamela Alberti e Alessandro Cotto

EUTEKNE.INFO

Nuova disciplina del bonus investimenti già dal 16 novembre 2020

La bozza del Ddl. di bilancio 2021 prevede, già per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, il potenziamento del credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, estendendo la misura agevolativa fino al 31 dicembre 2022. In estrema sintesi, viene previsto l'ampliamento dell'ambito oggettivo, il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili. Alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine ...

16 novembre 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti 4.0 sulle componenti "macchina" installate su veicoli

Con le risposte a interpello nn. 542 e 544 di ieri, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" di cui all'art. 1 comma 189 della L. 160/2019 gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina". Il quesito posto nella risposta n. 542 riguarda l'applicabilità del credito d'imposta nella misura del 40% prevista dal comma ...

13 novembre 2020

/Redazione

RISPOSTE EUTEKNE

Imprese agricole che determinano il reddito su base catastale

Si chiede se le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale possano beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 185 ss. della L. 160/2019.

*9 novembre 2020***/Pamela Alberti e Alessandro Cotto**

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti salvo se si regolarizza la dicitura in fattura

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 438 e 439 di ieri, analizzando per la prima volta – in dirittura d'arrivo dell'agevolazione (31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe) – il delicato tema della dicitura in fattura. L'art. 1 comma ...

*6 ottobre 2020***/Alberti P. - Bilancini L.**

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti in beni strumentali e bonus Mezzogiorno cumulabili

Sono cumulabili, in relazione ai medesimi investimenti, il credito d'imposta per il Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 360 di ieri. L'art. 1, commi da 98 a 108 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che,...

*17 settembre 2020***/Alberti P.**

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti anche per i beni strumentali in conto visione

Nella pratica commerciale non è infrequente il caso in cui un investimento sia preceduto da una preventiva consegna del bene in conto visione al potenziale acquirente, al fine di consentire allo stesso di testarne le funzionalità e di valutarne l'acquisto. In tale caso, potrebbero sorgere dubbi circa la spettanza del bonus investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019, in quanto per poter beneficiare dell'agevolazione, unitamente alle altre condizioni previste ...

16 luglio 2020

/Alberti P. - Bonsanto D.

RISPOSTE EUTEKNE

Bene in conto visione - Requisito della novità - Spettanza dell'agevolazione

Nel 2019 la società Alfa ha stipulato un accordo per la fornitura di un bene strumentale nuovo. Nel corso della medesima annualità, previo versamento di una caparra, il bene è stato consegnato in conto visione ad Alfa, la quale ha provveduto a connettere il bene al proprio impianto produttivo, così da testarne le relative funzionalità. Le clausole dell'accordo prevedono che, al termine del periodo di prova (individuato nel mese di luglio 2020), Alfa possa valutare se procedere con l'acquisto del bene o con la restituzione dello stesso al proprio fornitore. Si chiede di sapere se l'acquisto di un bene nuovo di fabbrica, consegnato preventivamente in conto visione al medesimo soggetto acquirente, soddisfi il requisito della novità richiesto dalla normativa sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.

2 luglio 2020

/Pamela Alberti e Dario Bonsanto

EUTEKNE.INFO

Il bonus investimenti in beni strumentali non è aiuto di Stato

Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della L. 160/2019, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Fermo restando che, al momento, non sono ancora stati emanati chiarimenti ufficiali sulla nuova agevolazione, con riferimento alla natura del credito ...

27 marzo 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Bonus per beni strumentali anche per gli autocarri a "km zero"

Con riferimento all'ambito di applicazione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019, in attesa dei chiarimenti ufficiali sull'agevolazione, ci si chiede se la stessa possa riguardare gli autocarri a "km zero". Sotto il profilo oggettivo, l'agevolazione "generale" (il credito d'imposta del 6%) spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono però espressamente esclusi, tra l'altro, i veicoli e gli altri mezzi ...

27 febbraio 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Contabilizzato come contributo in conto impianti il bonus per beni strumentali

Il credito d'imposta per investimenti in beni materiali strumentali ex L. 160/2019, considerando che si tratta di un'agevolazione legata all'effettuazione di investimenti, si ritiene assimilabile a un contributo in conto impianti, da iscriverne nella voce A.5 del Conto economico, con imputazione della quota annuale di contributo per competenza. Il documento OIC 16 (§ 86) definisce, infatti, come contributi in conto impianti le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società ...

17 febbraio 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti soltanto per beni destinati a strutture situate in Italia

I nuovi beni strumentali, per essere agevolabili con il nuovo credito d'imposta, devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il requisito, posto dall'art. 1 comma 185 della L. 160/2019, è previsto per tutti i beni agevolabili, senza distinzione tra beni "ordinari" e "Industria 4.0". In passato tale limitazione era stata invece posta soltanto con riferimento all'iper-ammortamento, mentre per i beni super-ammortizzabili non era previsto alcun vincolo di territorialità....

6 febbraio 2020

/Alberti P.

SCHEDE DI AGGIORNAMENTO

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019

L'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in luogo di super e iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti "Industria 4.0", con misura differenziata a seconda della tipologia degli investimenti. La presente Scheda analizza l'agevolazione anche alla luce dei primi chiarimenti ufficiali forniti in occasione di Telefisco 2020.

Scheda n. 1275.01 in Agg. 2/2020 - "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019" - Alberti

n. 2/2020

EUTEKNE.INFO

Recapture del bonus investimenti per tutti i beni strumentali

Le disposizioni sulla rideterminazione del nuovo credito d'imposta per investimenti si applicano sia ai beni "ordinari" che a quelli "4.0", ma la norma che consente di evitare il "recapture" in caso di investimenti sostitutivi riguarda soltanto questi ultimi; inoltre, il "periodo di sorveglianza" decorre dall'anno di

entrata in funzione o di interconnessione del bene se successivo all'effettuazione dell'investimento. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate e dal ...

31 gennaio 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Con interconnessione successiva bonus beni strumentali al netto della quota già fruita

L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di Telefisco 2020, hanno fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1, commi 184-197 della L. n. 160/2019, con particolare riferimento alle modalità di calcolo dell'agevolazione in caso di interconnessione in un periodo d'imposta successivo all'acquisto e al meccanismo di "recapture" (con riferimento a quest'ultimo, si veda "Recapture del ...

31 gennaio 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Bonus per beni strumentali ordinari e super-ammortamento da confrontare

Per comprendere l'effettivo vantaggio fiscale derivante dal nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari" è utile fare un confronto con il super-ammortamento. Da alcuni semplici riscontri empirici emerge come le variabili che più contribuiscono ad amplificare le differenze siano rappresentate dalla velocità di fruizione della "vecchia" agevolazione e dall'aliquota d'imposta del soggetto beneficiario. Il nuovo credito d'imposta del 6% può essere fruito in 5 quote annuali di ...

22 gennaio 2020

/Alberti P. - Odetto G.

EUTEKNE.INFO

Ai professionisti spetta solo il bonus per beni strumentali "ordinari" del 6%

I professionisti possono beneficiare soltanto del credito d'imposta "generale" (pari al 6%) per gli investimenti in beni strumentali "ordinari", non anche di quello più elevato riconosciuto per gli investimenti "Industria 4.0". Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano, confermando, in sostanza, quanto già si poteva desumere dal dato normativo. Ai sensi dell'art. 1 comma 194 della L. 160/2019 "il ...

15 gennaio 2020

/Alberti P.

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti in beni strumentali direttamente in F24

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non dovrebbe essere subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge. In merito alle modalità di utilizzo dell'agevolazione, l'art. 1 comma 191 della L. 160/2019 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (quindi anche dai soggetti ...

14 gennaio 2020

/Alberti P. - Negro M.

EUTEKNE.INFO

Bonus investimenti in beni strumentali con apposita indicazione in fattura

La disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura. Nello specifico, l'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca ...

13 gennaio 2020

/Alberti P. - Odetto G.

EUTEKNE.INFO

Dal 1° gennaio, nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2021) si applica il nuovo credito d'imposta introdotto dall'art. 1 commi 184-197 della legge di bilancio 2020. Viene, quindi, confermata la sostituzione di super e iper-ammortamenti con tale nuova agevolazione (si veda "Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d'imposta per beni strumentali" dell'11 dicembre). Possono continuare a beneficiare di super e iper-...

28 dicembre 2019

/Alberti P.

QUADERNI EUTEKNE

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Con la legge di bilancio 2020 è stato introdotto, in luogo dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti "Industria 4.0". La misura della nuova agevolazione è differenziata a seconda della tipologia di investimenti.

Quaderno n. 151/2019, p. 59-80 - 'Legge di bilancio 2020 e DL collegato' - Pamela Alberti

EUTEKNE.INFO

Nuovi investimenti in beni strumentali con risparmio d'imposta

Con un quadro ormai definito delle misure fiscali della manovra finanziaria per il 2020 che riguardano le imprese, è possibile fare alcune prime considerazioni in merito alle prospettive che si delineano per gli investimenti da effettuare nel 2020 e alle possibili misure agevolative che assistono gli stessi. In questo

contesto, il Ddl. di bilancio 2020 prevede:- da un lato, all'art. 1 comma 287, il ripristino dell'ACE, pur con un coefficiente di remunerazione molto ridotto (1,3%) che ne depotenzia ...

20 dicembre 2019

/Odetto G.

EUTEKNE.INFO

Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d'imposta per beni strumentali

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi al posto di super e iper-ammortamenti. Un emendamento all'art. 22 del Ddl. di bilancio 2020 prevedrebbe che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing venga sostituita con il diverso meccanismo del credito d'imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano "Industria 4.0". In particolare, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro ...

11 dicembre 2019

/Alberti P.

PRINCIPALI CORRELAZIONI DI NORMATIVA

DOCUMENTI UFFICIALI

art. 1 co. 184 L. 27.12.2019 n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

DOCUMENTI UFFICIALI

art. 1 co. 185 L. 27.12.2019 n. 160

PRINCIPALI CORRELAZIONI DI PRASSI

DOCUMENTI UFFICIALI

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.12.2020 n. 586

Articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

RASSEGNA PRASSI

Investimenti effettuati su veicoli - Agevolabilità della sola parte qualificabile come "macchina" (risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 544)

Possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" ex art. 1 co. 189 della L. 160/2019 gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina". L'agevolazione può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine", vale a dire, nel caso di specie, al costo riferibile all'insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.11.2020 n. 544

RASSEGNA PRASSI

Investimenti effettuati su veicoli - Agevolabilità della sola parte qualificabile come "macchina" (risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 542)

Possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0" ex art. 1 co. 189 della L. 160/2019 gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina". L'agevolazione può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine", vale a dire, nel caso di specie, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.11.2020 n. 542

RASSEGNA PRASSI

Mancata indicazione della dicitura in fattura - Modalità di regolarizzazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 439)

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 184 ss. della L. 160/2019 regolarizzando i documenti di spesa già emessi. L'Agenzia afferma che la fattura sprovvista del riferimento alla norma agevolativa determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Vengono tuttavia suggerite alcune soluzioni per regolarizzare ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.10.2020 n. 439

RASSEGNA PRASSI

Mancata indicazione della dicitura in fattura - Modalità di regolarizzazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438)

Qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 184 ss. della L. 160/2019 regolarizzando i documenti di spesa già emessi. L'Agenzia afferma che la fattura sprovvista del riferimento alla norma agevolativa determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Vengono tuttavia suggerite alcune soluzioni per regolarizzare ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.10.2020 n. 438

RASSEGNA PRASSI

Ambito soggettivo - Comune che svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica - Spettanza dell'agevolazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.9.2020 n. 389)

Un Comune, con riferimento ad investimenti effettuati nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 185 della L. 160/2019, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa. La citata disposizione, con ampia formulazione letterale, circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito d'imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.9.2020 n. 389

RASSEGNA PRASSI

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2020 n. 360)

In relazione ai medesimi investimenti, sono cumulabili il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 160/2019, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Con riferimento alla cumulabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1 co. 102 della L. 208/2015, "il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis ...

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2020 n. 360

DOCUMENTI UFFICIALI

Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 30.1.2020

Quesiti "Telefisco 2020" - Il Sole 24Ore - Agenzia delle Entrate

DOCUMENTI UFFICIALI

Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 13.1.2020

Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi

RASSEGNA PRASSI

Misure agevolative legate a "Industria 4.0" - Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) - Sintesi (documento Min. Sviluppo economico 18.12.2019)

Il Ministero dello Sviluppo economico analizza, in sintesi, le nuove misure legate al processo di transizione "4.0" previste per il 2020. Si tratta, tra l'altro, delle seguenti misure: - credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali; - credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione; - credito d'imposta formazione 4.0.

Documento Min. Sviluppo Economico 18.12.2019
